

N. 1674-1899-ter-3551-ter/A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**TESTO UNIFICATO**

DEL

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(GORIA)**

---

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli

---

*Presentato il 14 ottobre 1987*

---

E DELLE

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEREMICCA, FERRARA, D'AMBROSIO, BRESCIA, ALINOVİ,  
CALVANESE, AULETA, BELLOCCHIO, FRANCESE, RIDI,  
SCHETTINI, NAPPI, NARDONE**

*Presentata il 18 novembre 1987*

---

Norme per la conclusione del programma statale di edilizia residenziale nell'area napoletana e per il superamento delle gestioni straordinarie nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto e dal bradisismo

*(Già articoli da 1 a 17 e 19 della proposta di legge n. 1899 stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 27 febbraio 1989)*

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCHI, RODOTÀ, BASSANINI, VISCO, DE JULIO**

*Presentata il 24 gennaio 1989*

---

Norme per consentire la conclusione del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, definito dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripristino di procedure ordinarie di gestione degli interventi

*[Già articoli da 1 a 12 e da 14 a 16 della proposta di legge n. 3551, stralciati dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, nella seduta del 16 febbraio 1989]*

---

(Relatore: **Amedeo D'ADDARIO**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

**PARERE FAVOREVOLE**

al nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito, a condizione che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 3.

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Bilancio)

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che: all'articolo 2, comma 5, le parole: « fino al 31 dicembre 1990 » siano sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1991 ».

---

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavoro pubblico e privato)

**PARERE FAVOREVOLE**

---

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli.**

## ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonché, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione e in via ordinaria.

3. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al-

tresi alla realizzazione degli interventi, compresi nei programmi presentati al CIPE prima del 31 ottobre 1986 dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei programmi presentati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre entro il 30 giugno 1989 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. Comunque entro il 30 settembre 1989 il CIPE provvede a verificare ed approvare le eventuali modifiche dei programmi e conseguentemente a ripartire gli stanziamenti disponibili per lotti funzionali.

4. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 3 sono affidati in concessione, nei casi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

5. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

6. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per le quote che non abbiano copertura finanziaria, o comportino spesa, oltre i predetti limiti.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i com-

missari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

9. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

11. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

#### ART. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su ri-

chiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 221, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione.

5. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 6, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 1991.

6. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto conto oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

7. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti



previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

#### ART. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla rea-

lizzazione del programma straordinario. Tale disposizione non si applica allorché, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

4. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

#### ART. 4.

1. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

2. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 2, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

#### ART. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, e 28 giugno 1988, n. 237, 22 ottobre 1988, n. 450, purché non siano in

contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

N. 1674

### ART. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, direttamente ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati ai sensi del comma 1, provvedono altresì, con i poteri straordinari di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previa deliberazione di congruenza adottata dal consiglio regionale della Campania per gli interventi compresi nel programma presentato dal presidente della giunta regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel programma presentato dal sindaco di Napoli.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di

continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, continuano ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze emanate dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione, a qualsiasi titolo, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture organiche e consultive dei commissari straordinari del Governo. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

### ART. 2.

1. Le opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è consegnato all'Intendenza di Finanza di Napoli ed è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 1899-ter

## ART. 1.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano i compiti ed i poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, direttamente o a mezzo di propri delegati, al completamento delle opere incluse nei programmi approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e avviate dai commissari straordinari entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415.

2. I delegati di cui al comma 1 sono scelti tra funzionari della carriera burocratica dell'amministrazione statale con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, ovvero dell'amministrazione regionale e locale di livello non inferiore alla prima qualifica dirigenziale.

## ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati provvedono alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi trasmessi al CIPE dai commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, purché siano inerenti alla costruzione o ricostruzione di unità di edilizia abitativa, ovvero si tratti di opere ancora necessarie al completamento della funzionalità del pro-

gramma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono affidati in concessione previo esperimento di gara pubblica.

## ART. 4.

1. Alla realizzazione di quegli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge che per la loro complessità richiedono in fase attuativa l'iniziativa integrata e coordinata della regione, degli enti locali, delle amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si provvede con le procedure previste dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modificazioni e integrazioni stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

## ART. 5.

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 vengono individuati attraverso deliberazioni dei consigli regionale della Campania e comunale di Napoli, ciascuno per la parte di propria competenza, in base a documentate motivazioni di connessione con il programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni; di congruità con gli indirizzi vigenti di politica urbanistica e socio-economica; di interconnessione di più competenze pubbliche relativamente alle opere di cui all'articolo 4.

## ART. 6.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, ciascuno in rapporto alla parte del programma di propria competenza, promuovono tra gli enti interessati la conclusione di un accordo di programma che attui il coordinamento operativo degli interventi stessi e ne determini i tempi e le moda-

lità di realizzazione, individuando i soggetti responsabili dell'attuazione, che può essere affidata in concessione previo esperimento di gara pubblica.

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della giunta regionale della Campania o del sindaco di Napoli. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione dell'ente cui è affidato il ruolo di capofila. L'ente capofila ha compiti di promozione e di coordinamento tra i soggetti partecipanti dell'accordo, tutti con pari responsabilità nella gestione dell'accordo stesso.

3. L'approvazione dell'accordo attribuisce agli interventi programmati carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed equivale all'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quando occorre, la variazione automatica degli strumenti urbanistici.

#### ART. 7.

1. Per le opere oggetto dell'accordo di programma, le amministrazioni statali debbono provvedere sugli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta di rispettiva competenza entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della richiesta. Decorso infruttuosamente detto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del capofila responsabile dell'accordo, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate per l'adozione degli atti mancanti.

2. La regione è tenuta a porre in essere gli adempimenti di propria competenza entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di richiesta. Decorso tale termine senza che si sia provveduto, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Quando gli adempimenti siano di competenza del comune di Napoli o di altri comuni dell'area, e non siano stati espletati entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta, all'espletamento dei medesimi provvede in via sostitutiva la regione entro il successivo termine di quindici giorni, decorso infruttuosamente il quale provvede il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri.

#### ART. 8.

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo, di cui al comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

#### ART. 9.

1. Per il completamento del programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati hanno facoltà di riconfermare la individuazione, effettuata ai sensi del secondo comma, dell'articolo 80, della citata legge n. 219 del 1981, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero del patrimonio edilizio la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

2. Se e in quanto necessario alla realizzazione ed al completamento del programma straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati possono confermare l'individuazione e l'espropriazione di aree o di zone di recupero sulle quali insistono edifici od altri

manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione d'uso ed utilizzazione in atto.

3. L'individuazione di cui ai commi 1 e 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave e irreparabile della privazione dell'abitazione ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato, dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. L'adozione di tali provvedimenti fa cessare di diritto l'efficacia della sospensione.

#### ART. 10.

1. Per i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti adottati in attuazione dei programmi, degli interventi e delle opere di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, i termini processuali sono ridotti della metà. L'udienza di discussione del ricorso è fissata d'ufficio entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione è pubblicata entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

#### ART. 11.

1. Alle attività industriali, artigiane e commerciali che si insediano nelle aree produttive attrezzate previste dal pro-

gramma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni integrazioni, sono concessi, entro il limite massimo di 100 miliardi, contributi nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree attrezzate ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge.

2. Il bando di assegnazione degli spazi, delle strutture e delle aree produttive è integrato con le agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere previsto, pari a 50 miliardi di lire per il 1987 e 50 miliardi di lire per il 1988, si fa fronte con i fondi stanziati in legge finanziaria per il programma statale di edilizia residenziale per l'area napoletana.

#### ART. 12.

1. Gli alloggi costruiti o recuperati ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli finanziati dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, sono assegnati dal sindaco del comune di Napoli e, per la quota parte di loro pertinenza, dai sindaci dei comuni della provincia in cui sono localizzati gli insediamenti, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Dette commissioni rimangono titolari del compito di verifica circa la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, così come stabilito dalla citata delibera CIPE del 14 ottobre 1981.

2. I locali commerciali, artigianali e industriali costruiti o recuperati ai sensi del Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, sono assegnati dal sindaco di Napoli d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Gli alloggi e i locali per attività produttive occorrenti per lo sgombero delle aree da liberare per il completamento del programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 sono assegnati dal Presidente del Consiglio dei ministri o suoi delegati d'intesa con il sindaco di Napoli.

## ART. 13.

1. I comuni sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione in attuazione dei programmi per la ricostruzione post-sisma e post-bradisismo ne assumono la titolarità e la gestione, previo collaudo anche provvisorio, avvalendosi per la gestione anche dell'apporto di enti e strutture specializzate.

## ART. 14.

1. Entro la data del 30 giugno 1988 i comuni interessati al programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, presentano al Ministro dell'interno un piano di adeguamento dei propri servizi, organici e bilanci nonché delle procedure amministrative alle esigenze poste dai nuovi insediamenti residenziali e dalle relative opere di urbanizzazione. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'interno apporta eventuali motivate variazioni e autorizza i comuni in questione a produrre gli atti conseguenti. Il silenzio del Ministro vale come assenso.

2. Per la manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi del programma straordinario le cui dimensioni o le cui funzioni superino l'ambito comunale, si applica il comma 5 dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64. I fondi necessari per il primo esercizio finanziario sono a valere sullo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il fabbisogno del programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

## ART. 15.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i suoi delegati si avvalgono, per gli interventi stabiliti dalla presente legge, del personale e delle strutture commissariati esistenti, mantengono i poteri e le procedure straordinarie stabilite dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e continuano ad applicare le ordinanze emanate dai commissari straordinari del Governo. Essi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari. Gli atti sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

2. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre quelle indicate nella presente legge ed all'assunzione, a qualunque titolo, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

## ART. 16.

1. I poteri straordinari conferiti ai presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata per l'attuazione dei piani regionali di sviluppi previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi previsti nei piani triennali per la cui realizzazione è stata richiesta l'adozione di procedure straordinarie sono portati a completamento dalle regioni interessate sulla base degli indirizzi emanati dai rispettivi consigli nel rispetto della legislazione vigente. Le delibere di indirizzo individuano le eventuali ordinanze presidenziali che restano valide ancorché adottate in deroga in base ai



X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3. Con la delibera di cui al comma 2 i consigli regionali individuano altresì per ciascuna opera in corso di attuazione gli enti e le amministrazioni cui trasferire, previa delibera del CIPE, l'opera ultimata e collaudata.

4. Per la manutenzione e la gestione delle opere si applica il comma 5 dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 14 della presente legge.

ART. 17.

1. Per il completamento dei programmi ex articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 28 febbraio 1988 il CIPE, su proposta del Consiglio dei ministri, in attuazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, determina l'ambito della gestione stralcio, individua il fabbisogno finanziario occorrente, gli enti e le amministrazioni cui trasferire, per la gestione, le opere di infrastrutturazione esterna ai nuclei industriali ultimate e collaudate, le ordinanze di provvedimenti emanate dai Ministri delegati che continuano ad avere efficacia. Alla responsabilità della gestione stralcio è proposto uno o più funzionari della carriera burocratica dell'amministrazione statale con la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, all'uopo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Dalla gestione stralcio di cui al comma 1 sono esclusi gli interventi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativamente alla concessione dei contributi. A tanto provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria tecnico-finanziaria, svolta da istituto di credito abilitato e previo parere favorevole della regione interessata. A tale scopo espletata l'istruttoria sotto il profilo tecnico, il Ministro sottopone le proposte di localizzazione e le istanze istruite al parere regionale che si intende espresso favorevolmente qualora la regione non si pronunci entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Restano valide le ordinanze dei ministri delegati relative alle modalità attuative del programma di cui al comma 2 per le parti non in contrasto con la presente legge.

4. I nuclei industriali costituiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 sono gestiti dalle regioni interessate attraverso i consorzi delle Aree di sviluppo industriale (ASI).

ART. 18.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## N. 3551-ter

## ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede direttamente, ovvero delegando funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi d'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come formulati dai commissari straordinari del Governo prima del 1986. Per tale completamento, il Ministro o i funzionari delegati si avvalgono dei poteri straordinari di cui all'articolo 84 della stessa legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 hanno termine il 31 dicembre 1989. Il Ministro del tesoro provvede entro il 28 febbraio 1990 alla loro liquidazione, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

3. Entro il 28 febbraio 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce, informandone il Governo e il Parlamento, un dettagliato stato di attuazione del programma, specificando, per ogni ambito territoriale:

- a) quanti alloggi risultino ultimati;
- b) a quali scadenze saranno ultimati gli altri alloggi di cui è stata avviata la realizzazione, ed il loro numero;
- c) quanti alloggi siano stati assegnati a popolazione residente a Napoli o in altri comuni;
- d) quali di queste assegnazioni debbano essere considerate temporanee in quanto rese necessarie dalle attività di risanamento e recupero delle periferie di Napoli;
- e) quale è il quadro complessivo delle assegnazioni degli alloggi previste;
- f) entro quale data il programma sarà concluso.

4. Entro il 30 aprile 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica al Ministro del tesoro ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il fabbisogno finanziario richiesto per il completamento dei programmi di cui al comma 1, non coperto dai mezzi finanziari la cui disponibilità già risulti accertata al 31 dicembre 1988 presso le due gestioni fuori bilancio. Tale fabbisogno sarà quantificato tenendo conto sia delle spese di funzionamento delle strutture, sia degli altri oneri che l'attuazione dei successivi articoli da 6 a 13 pone a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. I mezzi finanziari di cui al presente comma sono attribuiti dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle gestioni fuori bilancio per le quali ne sia stata verificata la necessità, entro il 31 maggio 1989, a valere sugli stanziamenti recati all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67.

5. Per evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese ai fini dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati possono continuare ad applicare le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi, emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati agli stessi fini dai predetti commissari, fatto salvo quanto previsto in contrario dalla presente legge.

6. All'atto della liquidazione delle due gestioni fuori bilancio prevista dal comma 2, il Ministro del tesoro provvede ad assicurare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o per esso ai suoi delegati, i fondi necessari per il completamento dei programmi, di cui al comma 4.

7. I funzionari eventualmente delegati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del comma 1, sono collocati fuori ruolo con effetto

immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

#### ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi dell'ufficio costituito a norma dell'articolo 9, quarto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1982, n. 187, verifica la congruità dei programmi presentati al CIPE entro il 31 ottobre 1986, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dai due commissari straordinari del Governo, rispetto alle indicazioni fornite dallo stesso decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, e provvede a sottoporre le opere in essi contenute ad analisi di fattibilità economico-finanziaria e di impatto ambientale. Sono nulli tutti gli atti relativi a lavori affidati, attinenti le suddette opere.

2. Nella verifica di cui al comma 1, si terrà conto delle modifiche al programma presentato dal commissario di Governo, sindaco di Napoli, proposte dalla commissione di verifica del programma stesso, nominata dal commissario di Governo commissario prefettizio, che ha concluso i suoi lavori il 13 novembre 1987.

3. Tenuto conto dei risultati della verifica e delle analisi di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attraverso il Dipartimento per il Mezzogiorno istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede al coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione o il completamento delle opere incluse nei suddetti programmi, la cui fattibilità economico-finanziaria ed ambientale risulti comprovata, con i programmi di investimenti, in corso e previsti nell'area metropolitana di Napoli, il cui finanziamento sia totalmente o parzialmente a carico dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, o di altre leggi dello Stato.

4. Nel quadro del coordinamento previsto dal comma 3, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce, entro il 30 settembre 1989, l'elenco delle opere da finanziare, totalmente o parzialmente, a valere sui fondi stanziati per il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, al netto dei mezzi finanziari attribuiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge. Nell'elenco devono essere specificati, per ogni opera, i soggetti tenuti all'attuazione, le quote di finanziamento, i tempi di ultimazione dell'opera, nonché la destinazione delle quote alla realizzazione delle opere ed alla gestione di quelle ultimate ai sensi dell'articolo 4. Gli eventuali finanziamenti residui affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

5. Ove non espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello schema del decreto, il parere di cui al comma 4 si intende reso in senso favorevole.

#### ART. 3.

1. Le opere approvate ai sensi dell'articolo 2 sono automaticamente incluse « fuori quota » nel piano annuale di attuazione formulato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il 1990, con l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle procedure da seguire per la loro esecuzione, e dei soggetti che dovranno assicurarne la realizzazione e successivamente la gestione.

2. I fondi di cui al comma 4 dell'articolo 2 relativi al finanziamento della realizzazione delle suddette opere, sono attribuiti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, presso la quale è istituita una gestione separata.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta semestralmente al Parlamento una dettagliata

relazione sullo stato di attuazione delle suddette opere.

#### ART. 4.

1. Le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assunte in consegna, appena siano realizzate e previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a ripartire tra le amministrazioni statali competenti per la gestione delle opere di cui al comma 1 le somme a tal fine occorrenti. Con la stessa procedura si provvede altresì, quando si tratti di opere di competenza regionale o provinciale, all'assegnazione delle relative somme alla regione Campania o alla provincia di Napoli. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.

#### ART. 5.

1. Qualora le opere di cui agli articoli 2, 3, e 4 non si rivelino ammissibili a finanziamento da parte dello Stato, sulla base della verifica e delle analisi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno richiede alle amministrazioni competenti per la loro realizzazione definitiva, una revisione del progetto. A questa revisione è subordinata la facoltà per le stesse amministrazioni di concorrere per tali opere, nelle modalità definite dall'ordinamento vigente, all'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato.

#### ART. 6.

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai programmi considerati dall'articolo 1 che risultino realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono immediatamente trasferite, previo collaudo anche provvisorio,

ai comuni o alle altre amministrazioni pubbliche competenti per territorio.

2. Per le stesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche attraverso i suoi delegati, provvederà alla loro ultimazione e al loro successivo trasferimento, previo collaudo anche provvisorio, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche competenti per territorio.

3. I predetti comuni ed amministrazioni pubbliche determinano le modalità della loro gestione e manutenzione, e quantificano i relativi costi.

4. Relativamente alle opere di cui al comma 1 che siano destinate alla produzione di servizi pubblici, i comuni o le altre amministrazioni competenti per materia sono autorizzati, in deroga alle disposizioni vigenti, a procedere, dopo aver definito gli organici indispensabili per rendere tali servizi operativi, e verificato la possibilità di utilizzare personale già disponibile, alle assunzioni del personale necessario. Le procedure di assunzione sono quelle previste dall'ordinamento vigente.

5. Il Ministro dell'interno, considerate le quote di popolazione trasferita nei comuni dell'area metropolitana di Napoli, in conseguenza dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle stime di cui al comma 2 e delle autorizzazioni di cui al comma 3, provvede ad aggiornare i criteri per il riparto del contributo ordinario dello Stato ai comuni, in modo da permettere ai comuni suddetti di far fronte alle spese conseguenti alla realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. I maggiori oneri derivanti, per gli anni 1989, 1990 e 1991, dall'attuazione del presente articolo sono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come rideterminati da ultimo dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

## ART. 7.

1. In conformità con quanto stabilito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dalle delibere CIPE del 14 ottobre 1981 e del 22 dicembre 1982, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche attraverso i suoi delegati, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati dal programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, provvede, entro il 30 giugno 1989, a definire il programma delle assegnazioni degli alloggi realizzati e da realizzare.

2. Ai fini dell'individuazione degli assegnatari si terrà conto delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981, previa verifica da parte delle stesse commissioni della sussistenza, al momento dell'assegnazione, dei requisiti richiesti.

3. Sulla base del programma di cui al comma 1, per gli alloggi ultimati per i quali sia possibile procedere all'assegnazione in via definitiva entro il 31 dicembre 1989, a tale assegnazione provvedono, nel rispetto delle norme definite dalla presente legge, il sindaco di Napoli e, per le quote destinate alla popolazione degli altri comuni, i sindaci dei comuni competenti per territorio.

4. Per gli alloggi non ultimati o comunque non assegnabili in via definitiva entro il 31 dicembre 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati restano, oltre tale data, investiti del compito di garantire tutte le attività necessarie fino alla loro definitiva assegnazione, ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Le procedure di assegnazione restano le medesime definite dai commi precedenti del presente articolo.

## ART. 8.

1. Gli alloggi realizzati in base al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,

n. 219, e destinati alla popolazione di Napoli, assegnati in via definitiva, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10, sono ceduti in proprietà in conformità alle norme vigenti sulla materia. La quota degli alloggi che saranno ceduti in proprietà, da individuare per blocchi di edifici, è identificata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dal suo delegato, per la parte del programma relativa al comune di Napoli. Gli alloggi destinati alla popolazione degli altri comuni sono sempre ceduti in proprietà, in conformità alle norme vigenti sulla materia.

2. Alla gestione degli alloggi provvede l'Istituto autonomo case popolari di Napoli, che a tal fine si dota di uno specifico servizio ed istituisce una contabilità separata. Alla contabilità separata affluiscono i pagamenti dei ratei di affitto o di riscatto versati dagli assegnatari, e su di essa gravano gli oneri di funzionamento del suddetto servizio. Le giacenze di mezzi finanziari che si determineranno nella contabilità separata, come differenze tra pagamenti ed oneri, saranno trasferite al fondo di cui all'articolo 13.

## ART. 9.

1. Le commissioni incaricate della compilazione delle graduatorie di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981, provvedono, all'atto delle verifiche delle stesse graduatorie, ad individuare le famiglie assegnatarie degli alloggi realizzati in base al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che non risultino, per il livello di reddito di cui dispongono e in base ad altri indicatori del malessere socio-economico, in grado di far fronte ai pagamenti necessari per il godimento dell'alloggio.

2. Una volta accertato il numero delle famiglie che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, provvede con proprio decreto a definire un piano di sostegno a

favore di queste famiglie, attraverso l'identificazione di ratei d'affitto parametrati alle capacità di pagare ed attraverso un'opera parallela di promozione e riqualificazione delle loro capacità lavorative e di produzione di reddito. Tra i criteri da utilizzare per la commisurazione dei canoni d'affitto si terrà conto anche delle condizioni di manutenzione degli alloggi.

3. Il piano di cui al comma 2 è affidato per la sua esecuzione al prefetto di Napoli, che provvede ad identificare i soggetti idonei a svolgere l'opera di promozione e riqualificazione sociale in esso prevista, e a vegliare sull'attuazione del piano stesso.

4. Con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato sono attribuiti al Ministero dell'interno i mezzi finanziari sufficienti per assicurare lo svolgimento del piano di cui al comma 2.

#### ART. 10.

1. I locali commerciali, artigianali ed industriali, realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono ceduti in proprietà a chi ne faccia richiesta, con priorità per gli esercenti attività commerciali, artigianali e industriali, la cui sede sia stata espropriata o comunque resa inagibile in conseguenza della realizzazione del programma stesso, in conformità con quanto previsto dal bando a questi fini predisposto dal sindaco di Napoli.

2. Alle operazioni di cessione dei locali di cui al comma 1, provvedono, via via che tali locali si rendano disponibili, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, e tenuto conto di quanto disposto dalle normative e dai piani comunali, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati.

3. I locali di cui al comma 1, che risultano già ultimati al 31 ottobre 1989, sono ceduti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Le somme derivanti dall'alienazione dei suddetti locali affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

#### ART. 11.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono per le attività di cui all'articolo 1, come specificate agli articoli 6, 7, 9 e 10, degli uffici e del relativo personale il cui onere risulti, in tutto o in parte, imputato alle due gestioni stralcio alla data del 10 ottobre 1987.

2. Il graduale adeguamento del personale alle decrescenti esigenze poste dal completamento dei programmi, è disposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccezion fatta per il personale di cui all'articolo 12, mediante progressiva restituzione alle amministrazioni e agli enti di appartenenza per il personale comandato o distaccato, o mediante trasferimento all'Istituto autonomo case popolari di Napoli ai fini della gestione del patrimonio.

3. Il personale assunto con contratto a termine presso l'ufficio del delegato per la parte del programma relativa al comune di Napoli, ha facoltà di partecipare al concorso per esso indetto dall'amministrazione comunale, che vi provvede ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, entro il 31 ottobre 1989.

4. Gli oneri relativi al personale che resti impiegato nelle strutture preposte al completamento del programma ai sensi dell'articolo 1, ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### ART. 12.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, entro il 30 giugno 1989, a costituire una struttura tecnica, a scadenza predeterminata, per la predisposizione degli elementi per il piano dell'area metropolitana di Napoli.

2. La suddetta struttura è formata con personale addetto agli uffici già dei commissari di Governo per il programma straordinario per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con salvaguardia delle professionalità acquisite. Il reclutamento avviene a domanda del personale citato, e compatibilmente con le esigenze identificate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 13.

.....  
 .....  
 .....

ART. 14.

1. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare per le commissioni di collaudo delle opere o dei complessi di opere realizzati entro il programma di cui all'articolo 1 della presente legge, magistrati ordinari ed amministrativi, ed in genere pubblici dipendenti.

2. Le deliberazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono nulle.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.